



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Provincia di Lecce

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Veglie**

protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

Comune di Nardò

protocollo@pecnardo.it

SABAP Province Brindisi, Lecce e Taranto

sabap-br-le-ta@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale

upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia

Dipartimento Provinciale

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Flynis PV 47 S.R.L. - D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, inerente al "Progetto integrato agrovoltico avente potenza pari a 16.093,44 kWp e delle relative opere di connesse da realizzarsi nei comuni di Veglie e Nardò".

Conferenza di servizi del 24.02.2026.

Con nota prot. n. 05059 del 30.01.2026, con cui il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ha convocato la Conferenza di Servizi si comunica quanto segue.

Con nota prot. n. 019362 del 12.05.2025, il Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della provincia di Lecce ha comunicato di aver pubblicato la documentazione progettuale sul proprio sito internet e ha chiesto, agli enti in indirizzo, di verificare l'adeguatezza e completezza della documentazione.

Con nota prot. n. 0316962 del 12.06.2025 questa Sezione ha richiesto la trasmissione della documentazione integrativa.

Tutta la documentazione è resa disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_FLYNIS_PV47.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO)

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto agrovoltico da 16,093 MWp denominato "Veglie Feudi" nel territorio comunale di Veglie (LE). Il sito si colloca a circa 8,5 km in direzione Nord-Ovest dell'abitato di Veglie e si estende su un'area complessiva di 29,98 ha, identificata nel NCT al fg 2 - p.lle 58, 59, 60, 61, 62, con una superficie interna alla recinzione di 23,60 ha che insite su porzioni dei medesimi mappali.

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari, Tel. 080 5403339 - 4331

peo: sezione.paesaggio@regione.puglia.it; g.ferri@regione.puglia.it;

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Pagina 1 di 17

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.10547 del 24-02-2026 - Arrivo

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0098428/2026 del 24/02/2026	
AOO_RP - Class: 12.12	
Firmatario: Vincenzo Lasorella, Giovanna Ferri	



L'impianto si collega, mediante cavidotto interrato, alla rete elettrica di media tensione (20 kV) di E-Distribuzione attraverso tre punti di connessione (POD) che afferiscono, tramite cabine di consegna telecontrollate, alla nuova Cabina Primaria 150/20 kV "Torre Lapillo" individuata nel NCT al fg 9 p.lla 468. Quest'ultima risulterà connessa, mediante cavidotto aereo, a una stazione elettrica a 150 kV inserita in configurazione entra-esce sulla linea ad alta tensione "San Pancrazio Salentino - Porto Cesareo" (fig.1).




Fig. 1. Elaborato TAV 04. Dettaglio: layout generale cavidotto di connessione su ortofoto.

Lo strumento urbanistico vigente (PRG) classifica l'area di impianto come Zona E2 – Verde Agricolo. A tal riguardo, il proponente afferma:

“la zona di intervento, viene identificata come superfici investite a “vigneti” e in parte minore a “seminativi semplici in aree non irrigue”; i rilievi e gli approfondimenti effettuati con l’attuale conduttore (vedasi Allegato 1- Autodichiarazione coltivazioni) mostrano che, come riportato in Tabella 5, nelle ultime 5 annate agrarie l’azienda ha proceduto a sostituire gradualmente le superfici investite a vigneto (passate da circa il 70% nel 2020 a meno del 45% nel 2024) a favore dei seminativi (passati dal 30% del 2020 a quasi il 48% nel 2024), dal 2022 inoltre più dell’8% della superficie risulta come terreno a riposo.”

Precisa inoltre:

www.regione.puglia.it



“per le superfici investite a vigneto (parte della particella 58 e le particelle 59, 60 e 61) è stata presentata regolare richiesta d’estirpazione, protocollata in data 18 maggio 2023” (Elaborato VIA 08 -Relazione agronomica e progetto agrivoltaico).

Risulta, altresì, presentata la medesima richiesta per porzioni delle p.lle 32, 63, 64 e 65.¹

Dal punto di vista viabilistico, l’area è prossima alla SP 111 ed è raggiungibile tramite strade comunali; l’impianto è dotato di due accessi carrabili.

Il generatore fotovoltaico è composto da 24.384 moduli bifacciali da 660 Wp installati su 762 tracker ad inseguitori monoassiali ancorati suolo. Il sistema elettrico si completa con 43 inverter di stringa e 5 cabine di trasformazione (quattro da 3150 kVA e una da 2500 kVA). I moduli fotovoltaici raggiungono un'altezza massima di 4,97 m sono sollevati da terra di 0,70 m, hanno un interasse di 11,5 m e uno spazio libero tra i pannelli pari a 6,582 m (fig.2).




Fig. 2. Elaborato TAV 12. Dettaglio: Strutture moduli fotovoltaici.

La delimitazione perimetrale è costituita da una rete metallica a griglia in acciaio plastificato alta 2,00 m e mantenuta a un franco di 20 cm dal suolo per garantire il passaggio della piccola fauna, essa è sostenuta da pali infissi nel terreno. I cancelli hanno larghezza di 6 m. Esternamente alla recinzione è prevista una fascia di mitigazione larga 5,5 m di specie arboreo-arbustive autoctone. Il piano di coltivazione prevede la suddivisione in tre aree la parte centrale (circa 12,019 ha) messa a dimora di Oliveto superintensivo della cultivar “Favolosa FS17” nello spazio libero tra i pannelli e la coltivazione di piante orticole a rotazione, cicoria-cocomero-cime di rapa-fagiolo, a

¹ La richiesta della Azienda Agricola **Società Feudi Terra D’Otranto** è stata accolta. Il Nulla Osta all’estirpazione di mq 18879 di superfici vitate, tutte esterne al perimetro dell’impianto, è stato trasmesso all’azienda dal Servizio Territoriale di Lecce con nota prot. n. 09179 del 09.01.2025. Lo stesso riporta: “Si dispone che l’estirpazione dovrà essere effettuata entro dodici mesi dalla data del presente NULLA OSTA. Qualora l’estirpazione non avvenga entro suddetto termine, il NULLA OSTA sarà archiviato d’ufficio senza alcuna comunicazione da parte di questo Servizio Territoriale”. La richiesta dell’Azienda Agricola **Rolli Antonio**, non risulterebbe conclusa.



rotazione nell'aree a nord e sud (circa 5,908 ha + 5,666 ha), destinando circa la metà della superficie a ciascuna soluzione.

(DESCRIZIONE GEOGRAFICO-PAESAGGISTICA DEL CONTESTO)

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l'area di impianto appartiene all'ambito paesaggistico "**Tavoliere Salentino**" e alla relativa figura territoriale "**La terra dell'Arneo**".

L'ambito **Tavoliere Salentino** si presenta come un bassopiano a forma di arco, che si sviluppa a cavallo della provincia tarantina orientale e della provincia leccese settentrionale e si affaccia sia sul versante adriatico sia su quello ionico pugliese.

Dal punto di vista idrogeomorfologico spiccano per diffusione e percezione le valli fluvio-carsiche (originate da processi di modellamento fluviale), non particolarmente accentuate dal punto di vista morfologico, che contribuiscono ad articolare, sia pure in forma lieve, l'originaria monotonia del tavolato roccioso che costituisce il substrato geologico del Tavoliere Salentino.

Il sistema insediativo dell'interno della figura della terra dell'Arneo è costituito dai centri di media grandezza come Guagnano, Salice Salentino, Veglie, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino, che si sono sviluppati in posizione arretrata rispetto alla costa, a corona del capoluogo leccese su cui gravitano e al quale sono relazionati tramite una fitta rete viaria a raggiera. I collegamenti con la costa, a ovest, sono comunque garantiti da una serie di strade penetranti che li collegano alle marine corrispondenti.

L'Arneo è un territorio di profonda tradizione agricola, caratterizzato da un mosaico di vigneti e oliveti d'eccellenza. Questo paesaggio è il risultato di una radicale **bonifica di terreni paludosi e macchiosi** che ha trasformato gli agri di San Pancrazio Salentino, Guagnano, Salice Salentino e Veglie in un modello di produttività rurale.

L'elemento strutturante di questo spazio è la fitta **rete di canali artificiali del Consorzio di Bonifica dell'Arneo**. Tale sistema idraulico e infrastrutturale non è un semplice manufatto tecnico, ma il disegno che ha dettato la trama dell'appoderamento e della viabilità della **Riforma Agraria**. L'intervento proposto si sovrappone violentemente a questo "sistema", ignorando la valenza identitaria di un paesaggio progettato per la produzione agricola e non per la trasformazione industriale intensiva.

I **paesaggi rurali** si caratterizzano infatti per un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo. Le trame larghe del paesaggio del seminativo salentino. Le graduali variazioni della coltura prevalente, unitamente all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici rendono i paesaggi diversificati e riconoscibili.



Il territorio si qualifica anche per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura e urbanistica civile come il vicino Borgo Monteruga. Alla fine del '700 la masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori.

Tra i prodotti DOP vanno annoverati: l'olio Terra D'Otranto ed il Caciocavallo Silano; fra i DOC, il Salice Salentino, l'Aleatico di Puglia, il Primitivo di Manduria, il Lizzano, lo Squinzano, il Leverano, il Nardò, il Copertino, il Galatina.

Dal punto di vista percettivo, nell'ambito del Tavoliere Salentino, in assenza di qualsiasi riferimento morfologico, le uniche relazioni visuali sono date da elementi antropici quali campanili, cupole, torri e masserie che spiccano al di sopra degli olivi o si stagliano ai confini di leggere depressioni. **Il paesaggio percepito dalla fitta rete stradale è caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativo, colture orticole e pascolo; esso varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici. Il permanente carattere di consociazione di colture è accompagnato da un sistema insediativo rurale che presenta tipologie edilizie peculiari quali ville, casini, masserie, pozzi, ricoveri e muretti di pietra a secco che punteggiano e delimitano le partizioni rurali.**

Le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati sono quelle che costituiscono le morfotipologie territoriali.

Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.

Tra le **invarianti strutturali** della figura territoriale interessata, il PPTR riconosce i **vigneti d'eccellenza, che dominano l'entroterra in corrispondenza dei depositi marini terrazzati, luogo di produzione di numerose e pregiate qualità di vino; caratterizzati da trame ora più larghe, in corrispondenza di impianti recenti, ora più fitte, in corrispondenza dei residui lembi di colture tradizionali storiche ad alberello (intorno a Copertino e Leverano). Essa rappresenta un'area significativa dal punto di vista fisico, antropico e storico-culturale, per la quale il PPTR individua tra i fattori di vulnerabilità l'alterazione, l'abbandono delle coltivazioni tradizionali della vite ad alberello e dell'oliveto, le modifiche colturali del vigneto con conseguente semplificazione delle trame agrarie, la realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario.** Tra le regole di riproducibilità della invariante, il PPTR evidenzia la salvaguardia e la valorizzazione delle colture tradizionali di qualità della vite e dell'olivo.



(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE – PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i., si rileva che le opere di progetto non interferisce con i Beni Paesaggistici (BP); nel dettaglio, il cavidotto interferisce con l'ulteriore contesto paesaggistico (UCP) **Area di rispetto delle componenti culturali e insediative** del Tratturo denominato **"Riposo dell'Arneo"** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 77 dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle misure di salvaguardia di cui all'art. 82 delle NTA del PPTR.

(ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO)

Le aree prossime all'impianto fotovoltaico, presenti nel raggio di 3 km, si caratterizzano per la presenza delle seguenti strutture e relative componenti del PPTR:

Struttura idrogeomorfologica:

- UCP **"Aree soggette a vincolo idrogeologico"** (a circa 1,9 km a Nord dell'impianto);
- UCP **"Doline"** (a circa 0,08 km a Nord del cavidotto);
- UCP **"Inghiottitoi"** (diversi elementi presenti, il più vicino dei quali a circa 0,350 km);

Struttura ecosistemica e ambientale:

- BP **"Boschi"** (diverse aree boscate, la più prossima delle quali tangente il cavidotto);
- UCP **"Aree di rispetto dei boschi"** (perimetrazioni relative all'UCP indicato al punto precedente);

Struttura antropica e storico – culturale:

- UCP **"Stratificazione insediativa-siti storico culturali"** (Il territorio risulta densamente caratterizzato da masserie ed edifici rurali. In riferimento al perimetro dell'impianto, le componenti individuate dal PPTR sono: Masseria Casili a circa 2,45 km, Masseria Castello Monaci a circa 2,5 km con Vincolo diretto, Masseria Filippi a circa 2 km, Masseria San Giovanni a circa 2,3 km, Masseria Case Aute a circa 2,5 km, Masseria Ursi a circa 2,9 km e Villaggio Monteruga a 1,9 km con Vincolo diretto. Risultano inoltre presenti nei pressi dell'impianto, sebbene non censite dal PPTR: Masseria La Casa a 0,800 km, Masseria La Fica a circa 0,100 km e Masseria Nova a circa 0,230 km).;
- UCP **"Stratificazione insediativa-rete tratturi"** (Riposo dell'Arneo a circa 0,05 km a ovest del cavidotto).

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Il progetto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e pertanto la verifica di compatibilità paesaggistica, come già evidenziato, deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso produttivo composto da pannelli fotovoltaici, tracciati dei cavidotti, ed ulteriori opere annesse quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto e adeguamenti della viabilità esistente e deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito del **Tavoliere Salentino**.



Pertanto, con riferimento alle caratteristiche dell'impianto agrovoltico, si rappresenta quanto segue.

Per quanto di interesse, gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10, applicabili al caso in esame, sono i seguenti:

1. Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici;
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- 2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.
- 3 Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo;
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- 5.6 Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);
6. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.
7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia.

Tra gli Indirizzi, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati devono tendere a:

- garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, sia perenni sia temporanei, e dei canali di bonifica;
- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità;
- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;

Tra le Direttive, per quanto di interesse, delle Schede d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- individuano anche cartograficamente il reticolo dei canali della bonifica al fine di tutelarlo integralmente da fenomeni di semplificazione o artificializzazione;
- ed individuano cartograficamente le altre strade da cui è possibile cogliere visuali di insieme delle figure territoriali dell'ambito;
- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;
- limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;
- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

(COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE TRASFORMAZIONI PREVISTE)

Con riferimento alla verifica del rispetto della normativa d'uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall'art. 91 delle NTA del PPTR, in relazione alle caratteristiche dell'impianto agrovoltico e della sua ubicazione, all'interno di un paesaggio rurale caratterizzato dagli elementi costitutivi del paesaggio del **Tavoliere Salentino**, si rilevano le seguenti criticità.



Le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile parte prima” del PPTR, infatti, evidenziano le criticità legate ad un uso improprio del fotovoltaico che, con l’occupazione di suolo e lo snaturamento del territorio agricolo, determina forti processi di artificializzazione.

Tale forte indirizzo può comunque recedere in caso l’intervento sia stato progettato a valle di una attenta scelta localizzativa e, pur comportando consumo di suolo agricolo, premetta una riqualificazione territoriale di aree compromesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

Tale scelta localizzativa da un lato deve tener conto delle tutele individuate dalla pianificazione paesaggistica, dimostrare che l’intervento di rilevante trasformazione, quale è quello in oggetto, sia correttamente inserito paesaggisticamente a livello di Ambito o almeno a livello territoriale, in relazione alle caratteristiche intrinseche dell’impianto – dimensionali, strutturali, formali, di configurazione – al rapporto diretto ed indiretto con le tutele più prossime, agli Obiettivi di Qualità, agli Indirizzi ed alle Direttive che il PPTR prevede per l’area interessata.

In merito alla verifica del rispetto della normativa d’uso e degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati dall’**art. 91 delle NTA del PPTR**, si rileva che l’orientamento espresso dalle “**Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**”, volto a contrastare l’artificializzazione e lo snaturamento del territorio agricolo, possa essere **superato** esclusivamente qualora l’intervento derivi da una scelta localizzativa oculata che favorisca la riqualificazione di aree già compromesse, condizione che non sussiste nella fattispecie in esame.

Nella proposta in oggetto, come si evince dall’analisi del contesto, si rilevano forti criticità in relazione al rapporto tra l’impianto agrovoltico e la *Struttura antropica e storico-culturale*. Nello specifico il censimento effettuato sulla stratificazione insediativa denota, infatti, una presenza significativa di beni identitari della Terra dell’Arneo, tra i quali spiccano **Masseria Nova e Masseria La Fica**.

Tali manufatti, **ancorché non formalmente individuati come UCP dalle cartografie del PPTR**, rappresentano una testimonianza storica fondamentale della figura territoriale. L’impianto in progetto si colloca a soli 230 m dalla Masseria Nova, e soli 140 m dalla Masseria La Fica **producendo un’alterazione del contesto paesaggistico di prossimità e interferendo con le visuali che collegano l’emergenza storica al territorio agricolo circostante**; tale interferenza si pone in contrasto con le Direttive del PPTR che impongono la salvaguardia delle relazioni storiche e simboliche che caratterizzanti la struttura delle figure territoriali.

Le foto-simulazioni presentate dal proponente risultano condotte utilizzando **punti di ripresa distanti**. Si rileva, inoltre, la totale assenza di documentazione visiva lungo le antiche strade che perimetrano l’area, nonostante queste siano chiaramente



individuare come "**viabilità al 1945**" nello stralcio dello Scenario strategico "**Patto città-campagna**" (fig.3).



Fig. 3. Scenario strategico patto città-campagna con impianto e viabilità al 1945

A tale lacuna metodologica si aggiungono le **ricostruzioni 3D**, che restituiscono un paesaggio palesemente **appiattito e non corrispondente al vero**. E pertanto non contribuiscono a valutare l'impatto paesaggistico dell'impianto.

Indipendentemente dai limiti degli elaborati prodotti, la realtà fisica del progetto evidenzia un impatto insuperabile: i tracker, con un'altezza di **4,976 m**, sveltano tra i filari dell'oliveto e oltre le opere di mitigazione (Elaborato: *VIA 05d - Viste 3D e fotosimulazioni*. Fotosimulazione punto di vista n. 4). Tale scelta determina il passaggio irreversibile da un paesaggio agrario a un assetto **industriale-tecnologico**, rendendo del tutto inefficace ogni tentativo di schermatura vegetale.

In un contesto di "**campagna profonda**", la persistenza della viabilità storica, la vicinanza al **Tratturo Riposo dell'Arneo** ed al **Villaggio Monteruga** confermano che il sito è un nodo della memoria collettiva e non un terreno marginale. L'intervento si pone, pertanto, in palese contrasto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione dello Scenario "**Patto città-campagna**" del PPTR.

Con specifico riferimento alle **Componenti del paesaggio rurale** il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio caratterizzante gli Ambiti del **Tavoliere salentino** costituiti da un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, e pascoli che varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici. Nello specifico la **Terra dell'Arneo** non è un



assemblaggio casuale di particelle catastali, ma il cuore di un **sistema territoriale integrato** nato dalla grande stagione della Riforma Fondiaria e della Bonifica Integrale. Proporre di ridisegnare e risistemare i canali di bonifica interni per adattarli al layout dei tracker significa ignorare la natura stessa di questo paesaggio progettato.

Tale manomissione non si limita alla geometria idraulica, ma **elimina sistematicamente la vegetazione che costantemente si forma intorno ad essi**, distruggendo quegli ecotoni naturali che costituiscono preziose zone di biodiversità e gli unici segni lineari che rendono percepibile il reticolo idrografico nel paesaggio agrario.

Questa **artificializzazione** radicale, funzionale solo alla massimizzazione della superficie captante, si pone in palese contrasto con le tutele del PPTR sulle componenti strutturali e sulla salvaguardia della biodiversità locale, sancendo la definitiva trasformazione del sito da paesaggio vivente a distretto tecnologico inerte.

L'intervento non rispetta, altresì, l'invariante strutturale legata alla presenza dei **vigneti**, elemento che il PPTR riconosce come caratterizzante della figura territoriale.

Questa trasformazione configura palesemente i **fattori di vulnerabilità** individuati dal Piano, quali l'alterazione delle coltivazioni tradizionali e la semplificazione delle trame agrarie a favore di impianti tecnologici sparsi. L'intervento si pone dunque in contrasto con le **regole di riproducibilità** che impongono la salvaguardia delle colture storiche.

Anziché tutelare il valore identitario dell'area, il progetto ne sancisce la definitiva mutazione industriale, **inserendosi in un contesto territoriale già drammaticamente segnato da una saturazione di impianti energetici**. Come evidenziato chiaramente nelle ortofoto (fig. 4) l'intervento non può essere valutato come un'opera isolata, bensì come l'ennesimo tassello di una fitta trama di progetti eolici e fotovoltaici che determinano una radicale trasformazione dell'assetto territoriale.

(NATURA AGROVOLTAICA DEL PROGETTO)

Con riferimento alla tecnologia del sistema "agrovoltaico", l'art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 ha introdotto alla Legge n. 27 del 24.3.2012, come modificata ed integrata con D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il termine agrovoltaico che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

L'inserimento del previsto piano colturale non prevede nessuna connessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica".

Così come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime devono essere a sostegno della stessa: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo



2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

(LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI DEL MiTE)

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MiTE (giugno 2022) definiscono *"Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione"*.

Le Linee Guida partono dall'assunto che l'attività agricola non sia un inutile orpello da inserire nel progetto al fine di rendere accettabile l'impianto proposto, ma un elemento qualificante per la redditività agricola e l'efficienza aziendale. Infatti, esse affermano:

"Gli investimenti da parte delle imprese agricole dedicati alla produzione di energie rinnovabili, se opportunamente dimensionati, si traducono in un abbattimento dei costi operativi in grado di innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività. L'autoconsumo dell'energia prodotta tramite l'impianto agrivoltaico si configura pertanto come uno strumento di efficienza aziendale. Lo stesso PNRR prevede che la misura di investimento dedicata allo sviluppo degli impianti agrivoltaici contribuisca alla sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica delle aziende coinvolte. L'investimento previsto dal PNRR si pone infatti il fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori), e migliorando al contempo le prestazioni climatiche ambientali. Identificare un obiettivo minimo di autoconsumo per l'energia prodotta dall'impianto agrivoltaico va nel senso di favorire quanto suddetto in ottica premiale."

Con riferimento alle caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici:

"Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:

- **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- **REQUISITO C:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;



- *REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;*
- *REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.*

Si ritiene dunque che:

Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2."

Per quanto riguarda il **Requisito A**, ed in particolare il Requisito A.1, *"Tale condizione si verifica laddove l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di "continuità" dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021). Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)."*

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot$$

Il proponente afferma che la superficie coltivabile sarebbe pari almeno all'73%:

- *"Tale superficie è stata calcolata per ciascuna struttura moltiplicando la relativa lunghezza per la "larghezza fascia non coltivabile", corrispondente (Figura 53) alla larghezza minima della proiezione al suolo delle strutture energetiche (con i tracker inclinati con un tilt di $\pm 60^\circ$) pari a 2,82 m.*

Si ritiene che il valore ipotizzato pari a $S_{agricola} = 0,73$ non sia coerente con la superficie reale da adibire a coltivazione agricola. Il rapporto tra area potenzialmente utilizzabile e area disponibile porterebbe ad un valore pari a 0,57 (dato dal rapporto tra 6,582 e 11,5), inferiore a 0,7.

In definitiva il calcolo elaborato dal proponente che conduce al valore di $S_{agricola\ tot} = 0,93$ è viziato dall'errata inclusione di superfici non computabili ai fini della verifica del requisito del $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot$.

Infatti, con riferimento al **Requisito C** *"l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra"* l'impianto entra a pieno titolo nel **Tipo 2)** che **comporta solo un uso combinato del suolo, non una reale integrazione tra produzione energetica ed agricola**, proprio in virtù della scarsa altezza minima dei moduli rispetto al terreno e della impossibilità di coltivare al di sotto degli stessi.

La verifica su questa categoria dipende dal valore della soglia minima in termini di altezza per garantire la *"continuità"* agro-pastorale al disotto dei pannelli che è fissata



considerando *“l'altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l'altezza media (delle minime) dei moduli su strutture mobili”* pari a:

- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

L'altezza minima dei moduli, che non coincide con il centro di rotazione dei pannelli (2,742 m) risulta pari a **1,458 m** calcolata come $(2,917+0,70) \text{ m}/2$.

Tale valore, derivante dal calcolo basato sulle **altezze minime raggiunte dai moduli durante la rotazione**, risulta nettamente inferiore al limite necessario per consentire l'utilizzo dei macchinari funzionali alla coltivazione e consente **esclusivamente l'esercizio dell'attività zootecnica**.

Si rileva che l'inclusione nel calcolo della superficie agricola della quota di terreno sottostante i moduli (prospettata nella **fig. 53** dell'Elaborato **Relazione Agronomica e Progetto Agrivoltaico**) non è contemplata in alcun caso dalle Linee Guida del MiTE, risultando del tutto priva di fondamento normativo per la configurazione tecnica in esame; tale forzatura metodologica conferma che l'impianto punta esclusivamente alla **massimizzazione della produttività energetica**, limitando la parte agricola a una funzione meramente accessoria confinata negli spazi tra i filari e sancendo, di fatto, la natura **puramente industriale** dell'opera.

(IMPATTI CUMULATIVI)

L'analisi degli impatti cumulativi prodotta dal proponente omette la rappresentazione di dati essenziali riguardanti lo scenario autorizzativo limitrofo (fig. 4). Nello specifico, nella rappresentazione degli impianti in itinere, è stata totalmente omessa la presenza del progetto agrovoltico **“BORGO MONTERUGA”**. Quest'ultimo, con una superficie di 594,60 ha, avviluppa completamente l'omonimo villaggio storico e, ponendosi in continuità fisica con l'impianto SPOT 40, si salda al progetto in esame, quest'ultimo in stretta visibilità con gli ulteriori impianti denominati ERSEVA e LA CASA – LA NUOVA. L'inserimento di una distesa ininterrotta di tracker e recinzioni industriali, cabine, pali per la video sorveglianza e illuminazione interrompe la continuità visiva e percettiva. Il paesaggio cessa di essere "aperto" e diventa un ambiente "chiuso" e compartimentato, tipico dei distretti industriali di periferia, scenario ulteriormente saturato dalla presenza di numerosi aerogeneratori di 200 m di altezza che insistono, in diversi casi, nelle medesime aree degli impianti fotovoltaici.

Elementi simbolo come il **Villaggio di Monteruga** e le **Masserie: La Nova, La Fica e La Casa** risultano così degradati da centri di organizzazione del territorio a semplici edifici superstiti accerchiati da superfici riflettenti. La sommatoria di questi interventi, che si dispiegano senza una visione d'insieme, annulla la riconoscibilità storica dei luoghi e compromette irreversibilmente la trama identitaria dell'Arneo. Si configura così una



palese violazione del PPTR, che dovrebbe garantire la salvaguardia del paesaggio agrario contro una **industrializzazione forzata** che ne nega la memoria e la vocazione.




Fig. 4. Ortofoto con e senza impianti FER. Rappresentato in bianco l'impianto in oggetto.



Ancora, nello studio di fattibilità ambientale il proponente nella sintesi dei risultati afferma:

“Le analisi effettuate hanno evidenziato un effetto cumulo complessivamente trascurabile (e in alcuni casi con ricadute positive), tenuto conto delle soluzioni tecniche agro-energetiche adottate, delle opportune opere di mitigazione ambientale messe a punto e delle buone pratiche progettuali e gestionali con le quali il progetto è stato concepito.”

Prevedere una "mitigazione" significa ammettere l'esistenza di un danno; tuttavia, nel caso in esame, non si tratta di un semplice disturbo visivo da schermare, ma della **distruzione della terra e della figura territoriale** stessa. Le schermature vegetali proposte, oltre a non poter occultare tracker che svettano fino a **4,976 m**, non hanno il potere di restituire la vocazione agraria a un'area trasformata un'enclave industriale.

È del tutto evidente, dall'analisi delle cartografie prodotte, la rilevante trasformazione del territorio che, se autorizzata, decreterebbe la perdita definitiva dei valori paesaggistici che il PPTR, in copianificazione col Ministero, ha individuato a tutela del territorio pugliese. Tale intervento comporterebbe il collasso della lettura di **'lunga durata'** del paesaggio così come tramandato, inficiando l'intero impianto normativo del PPTR posto alla base della tutela del territorio regionale. L'opera non si integra nel paesaggio, ma ne sancisce la definitiva mutazione in un assetto industriale-tecnologico, rendendo del tutto inefficace ogni tentativo di mitigazione locale a fronte di una saturazione territoriale ormai insostenibile.

(COMPATIBILITÀ CON IL D.L. n.199/2021)

Il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg) fornisce preliminarmente la definizione di "aree idonee" quali aree "...con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", disciplinando successivamente all' art. 20 comma 8 le condizioni utili a trattare le aree quali idonee, in virtù di una presunzione giuridica.

L'attività istruttoria, dunque, non si limita ad una mera verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate dal proponente ai fini della qualificazione dell'area quale idonea, anzi non può prescindere dal considerare gli elementi di fatto che caratterizzano paesaggisticamente la figura territoriale di riferimento, al fine di assicurare nella valutazione complessiva la coerenza con i presupposti enunciati dall'art. art. 2, comma 1, lett. ggg.

Nel merito si rappresenta che dalle verifiche condotte emergono significativi aspetti paesaggistici che non consentono di rilevare l'"*elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile*" richiesto dal citato articolo 2.



Infatti, le aree naturali ed agricole interessate dall'impianto si inseriscono nel contesto di pregio della **Terra dell'Arneo**, caratterizzato da una ricca stratificazione storico culturale, non risultano automaticamente *"aree idonee"* ex lege per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Invero è stato verificato che dette aree agricole naturali così come localizzate non esprimono alcun *"elevato potenziale"* all'installazione dell'impianto, tale da giustificare una trasformazione di fatto da paesaggio naturale/agricolo a paesaggio industriale.

Come riportato nella Sentenza del Consiglio di Stato Reg. 08491/2024 Sezione Quarta:

"8.7. Non si può, pertanto, riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto (in ragione di un generale principio di "favor"), una azione sul territorio che prescindendo, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l'attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica."

[...]

"9.8. Ration per cui, correttamente l'amministrazione – sulla scorta dei principi sopra evidenziati (v. par. 8.8.) - ha tenuto conto della rilevanza dei valori ambientali e paesaggistici oggetto di tutela per un opportuno coordinamento con l'interesse giustapposto di matrice energetica."

In ragione della pressione sui suoli agricoli esercitata dagli impianti fotovoltaici, come il caso di specie che si colloca in un contesto interessato da numerosi impianti FER, si rende necessaria una **valutazione rigorosa dell'effetto cumulo**. La qualifica di 'area idonea' non può infatti tradursi in un automatismo che autorizzi la definitiva saturazione del territorio; al contrario, l'elevato potenziale richiesto dal D.Lgs. 199/2021 deve essere verificato alla luce della **capacità di carico residua** del paesaggio.

(CONCLUSIONI)

L'impianto proposto costituisce un'opera di rilevante trasformazione in contrasto col **PPTR che richiede la conservazione dei paesaggi rurali caratterizzanti e gli elementi costitutivi**, al fine di tutelarne l'integrità, limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole e impedire trasformazioni territoriali — quali nuovi impianti tecnologici e di produzione energetica — che alterino le relazioni funzionali, storiche, visive e simboliche delle figure territoriali.

La previsione di realizzare un impianto agrovoltaiico non considera opportunamente che l'impianto fotovoltaico, per quanto coesistente con l'attività agricola, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di



processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR.

Il progetto determina una evidente alterazione dell'area interessata, trasformandola radicalmente da area agricola e naturale ad area infrastrutturata, impattando negativamente sul paesaggio del Tavoliere Salentino e della Terra dell'Arneo, un contesto sensibile in cui si conserva un ampio patrimonio edilizio storico e naturalistico.

Considerato che:

- l'analisi specifica dell'intervento rispetto alla localizzazione prescelta dimostra che il progetto non migliora la qualità ambientale del territorio, non aumenta la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale, non riqualifica o valorizza i paesaggi rurali storici, né la struttura estetico-percettiva dei paesaggi interessati; aggiunge ulteriori elementi detrattori che compromettono l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche dei luoghi;
- la verifica della natura agrovoltica del progetto ha dimostrato che la superficie da adibire ad attività agricola è di poco superiore al 50% di quella utile e non vi è garanzia di continuità delle attività di coltivazione agricola, né che l'attività energetica sia a servizio dell'attività agricola.
- l'area vasta è sottoposta a fortissima pressione da parte di numerosissimi impianti FER; l'impatto cumulativo sancisce la definitiva mutazione in assetto industriale-tecnologico, rendendo del tutto inefficace ogni tentativo di mitigazione locale a fronte di una saturazione territoriale ormai insostenibile paesaggisticamente.

Si ritiene che il *"Progetto integrato agrovoltico avente potenza pari a 16.093,44 kWp e delle relative opere di connesse da realizzarsi nei comuni di Veglie e Nardò"*, come descritto negli elaborati progettuali, determini un'integrale e irreversibile compromissione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti la definitiva negazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito 'Tavoliere salentino'.

La Funzionaria EQ

Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione

Arch. Vincenzo LASORELLA